



SETTORE GESTIONE FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E PERSONALE
Servizio Bilancio - Ufficio Diritto Annuale

PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2019

IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO IMPRESE

Spett.le Impresa,

sulla base di quanto disposto dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modificazioni e integrazioni, sono tenute al versamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA).

Le imprese individuali iscritte o annotate al Registro delle imprese e i soggetti iscritti nel REA, sono tenuti al versamento di un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.

L'impresa che ha trasferito la propria sede da una provincia ad un'altra deve pagare solo a favore della Camera di Commercio dove era iscritta al **1° gennaio 2019**.

Quando versare:

Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (**1 luglio 2019**) con la possibilità di **versare entro il 31 luglio 2019 con la maggiorazione dello 0,40%**. La maggiorazione va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero. In alternativa si può effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi previsti per il ravvedimento breve.

Come versare:

Il versamento del diritto annuale va eseguito in unica soluzione scegliendo, in alternativa, di:

- pagare online tramite la piattaforma **pagoPA**. Collegandosi al sito dirittoannuale.camcom.it e utilizzando la funzione 'calcola e paga', si può **calcolare quanto dovuto e anche pagare direttamente online**;
- pagare con il modello **F24** utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi. Il versamento può essere effettuato mediante il servizio telematico **F24 Web** o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche e dalle Poste Italiane. Questa modalità di pagamento consente di compensare l'importo da pagare con crediti per altri tributi o contributi. Maggiori informazioni sul sito www.agenziaentrato.gov.it.

Le sezioni del **Modello F24** si compilano come segue:

Sezione	Modalità di compilazione
Contribuente	indicare il codice fiscale dell'impresa (non la partita iva), i dati anagrafici e il domicilio fiscale
Sezioni IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI	codice ente/codice comune: XX (compilare le prime due caselle da sinistra e lasciare vuote le due successive) codice tributo: 3850 anno di riferimento: 2019



importi a debito versati: scrivere l'importo previsto

Quanto versare:

Con Decreto del 22/05/2017 - pubblicato sulla G.U. n. 149 del 28/06/2017 - il Ministro dello Sviluppo Economico ha autorizzato l'incremento del 20% della misura del diritto annuale per gli anni 2017, 2018 e 2019 e con nota n. 0432856 del 21/12/2018 il MiSE ha confermato per il 2019 gli stessi importi del diritto fissati per l'anno precedente.

Pertanto, **le imprese individuali** iscritte o annotate nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese versano un diritto fisso pari a **€ 120,00** per la sede ed **€ 24,00** per ciascuna Unità locale.

Per **tutte le imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese** – escluse le imprese individuali - l'importo da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2018 la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa:

Euro	Euro	Aliquote %
Da 0	a 100.000	€ 200 (misura fissa)
oltre 100.000	250.000	0,015%
oltre 250.000	500.000	0,013%
oltre 500.000	1.000.000	0,010%
oltre 1.000.000	10.000.000	0,009%
oltre 10.000.000	35.000.000	0,005%
oltre 35.000.000	50.000.000	0,003%
oltre 50.000.000		0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)

Si rammenta, quindi, che - come indicato per il 2018 - per calcolare il diritto 2019 occorre:

- 1) Individuare i righi del modello IRAP 2019 ai fini della definizione della **base imponibile** per il versamento del diritto (Circolare di riferimento è la N.19230 del 3/3/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Regolazione Mercato, consultabile sul sito camerale);
- 2) Quantificare l'importo considerando la tabella su indicata (sul sito www.ba.camcom.it – Sezione Diritto Annuale – sarà messo a disposizione un foglio di calcolo elettronico)
- 3) A tale importo va sommato, nel caso, quanto dovuto per ciascuna Unità Locale;
- 4) alla somma così ottenuta, infine, **deve applicarsi la riduzione del 50%** e, successivamente, la **maggiorazione del 20%**.

Unità locali

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di **120 euro** per ogni unità locale. Le unità locali di



imprese aventi la sede principale all'estero e le sedi secondarie di imprese aventi la sede principale all'estero versano, in favore della Camera di Commercio nella quale ha sede l'unità locale o la sede secondaria, un diritto di **66,00 euro**.

Arrotondamento

Va eseguito un unico arrotondamento finale, dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi per sede ed unità locali mantenendo cinque decimali. L'importo finale va arrotondato all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5) secondo la seguente formula:

Importo sede + (importo singola unità locale x numero unità locali) = importo totale da arrotondare. Per ulteriori informazioni si fa rinvio alla nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 30.03.2009.

Sanzioni

Si rammenta che nei casi di tardivo od omesso pagamento si applica una sanzione dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, come previsto dal D.M. 54/2005.

Le imprese, che non provvedono al pagamento del diritto annuale entro i termini possono ancora sanare spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, **avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso entro un anno dalla scadenza del termine** (D.Lgs. 472/97) utilizzando i codici tributo 3851 e 3852 rispettivamente per interessi e sanzioni.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi all'Ufficio Diritto Annuale della **Camera di Commercio di Bari** (C.so Cavour n. 2 - 70121 Bari; Tel. 080/2174355-364-270 Fax 080/2174312; PEC. cciaa@ba.legalmail.camcom.it, ovvero collegarsi al sito internet della stessa Camera (www.ba.camcom.it).
Responsabile del procedimento: Sig. Francesco Boezio

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Michele Lagioia
Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005

ATTENZIONE ALLE COMUNICAZIONI INGANNEVOLI

Sono stati segnalati alcuni casi nei quali, tramite bollettino di c/c postale, viene richiesto il pagamento di somme relative alla pubblicazione di annuari, l'iscrizione in repertori, elenchi e registri, l'abbonamento a riviste specializzate, nonché l'offerta di prestazioni assistenziali e/o previdenziali: si tratta di iniziative promosse da organismi privati che nulla hanno in comune con l'Ente pubblico Camera di Commercio I.A.A. e per le quali non sussiste alcun obbligo di pagamento degli importi richiesti.

Si invita a diffidare di queste iniziative, e se il bollettino vi sembra sospetto, **contattate la Camera di Commercio per verificare la loro autenticità**. Su questo argomento l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha realizzato un Vademecum anti-inganni contro le indebite richieste di pagamento alle aziende. Si tratta di uno strumento divulgativo a favore delle imprese, affinché siano adeguatamente informate e dunque in grado di proteggersi da ricorrenti raggiri commerciali posti in essere ai loro danni. Cosa deve insospettire, a cosa fare attenzione: a questo è dedicato il

Vademecum "IO NON CI CASCO! - BOLLETTINI E MODULI INGANNEVOLI" predisposto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

Per saperne di più vai al sito AGCM www.agcm.it/pubblicazioni/mini-guide